

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 454

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, CAPRARA, LAJOLO, PAGLIARANI, BENOCCI, CARUSO,  
FLAMIGNI, JACAZZI, LAVAGNOLI, LUBERTI, GUERRINI RODOLFO,  
VIANELLO**

*Presentata il 3 ottobre 1968*

### Sistemazione in ruolo dei vigili volontari in servizio temporaneo nel corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'assunzione di personale fuori ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non trova precedenti in nessun'altra Amministrazione dello Stato. Infatti, mentre nei vari settori della pubblica amministrazione si è ripetutamente provveduto alla sistemazione del personale non di ruolo ed è stata quasi dovunque eliminata la possibilità di assunzione di tale tipo di personale, la Direzione generale dei servizi antincendi continua ad avvalersi della norma di cui all'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per immettere nel Corpo dei vigili del fuoco giovani volontari « discontinui » chiamandoli in servizio « temporaneo ».

Non sempre detti richiami sono giustificati da pubbliche calamità, da emergenze o da altre particolari necessità, così come prescrive la legge, bensì dalla necessità di coprire le vacanze del ruolo dei vigili « permanenti ». In tal modo si viene meno al dovere di indire regolari pubblici concorsi per esami.

Ciò stante, viene sempre a determinarsi, negli organici dei vigili del fuoco, una situazione estremamente grave, in quanto il personale chiamato in servizio « temporaneo », non essendo di ruolo, può aspirare ad una definitiva sistemazione soltanto quando l'Am-

ministrazione bandisce regolari concorsi, a condizione, però, che detto personale, per potervi partecipare, non abbia superato, alla data del bando, i limiti di età previsti dall'articolo 21 della citata legge 469 del 1961.

Accade, invece, che, essendo richiamati in servizio in età spesso molto vicina a quella richiesta ed anche a causa della esasperante lentezza con la quale detti concorsi vengono indetti, moltissimi « temporanei » superano l'età prescritta e vengono, pertanto, licenziati.

Per risolvere la situazione, che, a dire dell'Amministrazione, era giustificata dalla scarsità di personale rispetto alle sempre più crescenti esigenze dei servizi antincendi, si è voluto provvedere con la legge 21 novembre 1966, n. 1046, di iniziativa parlamentare, la quale ha definitivamente sistemato in ruolo tutti i « temporanei » in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco al 1° gennaio 1966 che, alla data del bando di concorso per titoli, avevano superato i limiti di età. Tale concorso fu indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967 per provvedere alla copertura di ben 1.122 posti vacanti su un organico nazionale di 4.460 vigili permanenti!

Tengasi presente, inoltre, che la Corte dei conti, in sede di relazione sul Rendiconto ge-

nerale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 luglio 1967, ha rilevato che nel Corpo dei vigili del fuoco « si hanno notevoli carenze, rispetto all'organico », per la qualifica di vigile (2.183 posti vacanti!).

Le cifre suddette dimostrano con chiarezza le gravi responsabilità dell'Amministrazione antincendi la quale non provvede tempestivamente e con regolarità ad emanare i relativi bandi di concorso.

Dopo l'entrata in vigore della legge 1046/1966 suddetta, ed il conseguente espletamento del concorso per titoli di cui sopra, era logico credere che il fenomeno dei « temporanei » in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco fosse stato definitivamente eliminato. Ebbene, già prima ancora dell'attuazione della citata legge 1046/1966 e della definizione del relativo concorso, altri vigili, assunti prima e dopo il 1° gennaio 1966, hanno raggiunto i limiti di età prescritti e, non potendo più aspirare all'inquadramento in ruolo, vengono sistematicamente licenziati.

Riteniamo di dover attirare la vostra attenzione sul fatto che il richiamo in servizio temporaneo di molti volontari si è verificato, in proporzioni enormi, a causa delle esigenze imposte dalle recenti calamità abbattutesi su Firenze e sulla Sicilia. Tale personale, però, non è stato dimesso dal Corpo subito dopo la cessazione delle necessità del soccorso. Esso si trova ancora in servizio, spera in una sistemazione (si tenga conto anche dei disagi, sacrifici e rischi affrontati dagli interessati nelle suddette dolorose circostanze, nonché delle prove di attaccamento e di capacità dimostrate), sistemazione, però, che non riesce ad ottenere in quanto sopravvengono i limiti di età e, quindi, il licenziamento.

Occorre aggiungere, a questo punto, che l'obbligo imposto dalla legge ai datori di lavoro di conservare il posto occupato ai propri dipendenti in caso del loro richiamo in servizio temporaneo nei vigili del fuoco, suona come una irrisione nei confronti di tali dipendenti in quanto si tratta di lavoratori in grande misura già occupati in piccole attività artigianali e che, quindi, molto difficilmente potranno contare sul posto di lavoro lasciato due o tre anni prima. Si tenga presente, altresì, che molti degli interessati, nel frattempo, si sono formata una famiglia e spesso lo spettro del licenziamento dal Corpo dei vigili del fuoco si presenta in termini di vero dramma.

Poiché occorre ovviare a tale grave situazione ed è assolutamente necessario porre un limite alle prerogative della Direzione antincendi in materia di richiami di personale in servizio « temporaneo » onde evitare il ripetersi di situazioni come quella attuale, abbiamo ritenuto opportuno predisporre la presente proposta di legge con la quale si tende ad offrire la possibilità di inquadramento a tutto il personale volontario in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dai limiti di età.

La proposta di legge, inoltre, vuole chiarire i concetti di « pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità » indicati dall'articolo 70 della legge 469/1961 che autorizza l'Amministrazione a chiamare in servizio « temporaneo » il personale volontario.

Si detta, infine, una norma con la quale i concorsi per l'ammissione ai corsi di allievo vigile permanente debbono essere indetti ogni anno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I posti di vigile permanente disponibili nel ruolo di cui alla tabella A, allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sono conferiti, mediante concorso per titoli, ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge che, alla data del bando di concorso, abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

## ART. 2.

I vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge che non conseguano la nomina a vigile permanente ai sensi dell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare ai concorsi per esami ad allievo vigile permanente a prescindere dai limiti massimi di età stabiliti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

## ART. 3.

I richiami in servizio temporaneo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, possono essere disposti soltanto in occasione di calamità naturale o catastrofe che, per gravità ed estensione, deve essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

## ART. 4.

I concorsi per l'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti di cui all'articolo 20 della legge 13 maggio 1961, n. 469, devono essere indetti annualmente.